

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Gioachino Orchestra"

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Gioachino Orchestra".
2. L'Associazione ha sede in Mercatello sul Metauro, piazza San Francesco n. 6, presso il Museo di San Francesco ed ha durata illimitata.
3. L'eventuale variazione di tale sede potrà essere decisa solamente dall'Assemblea senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 2 (Scopi e finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettando i diritti inviolabili della persona. Ha lo scopo precipuo di promuovere la pratica della musica, nonché la conoscenza e la diffusione della cultura musicale.
2. Finalità dell'Associazione sono in particolare:
 - Promuovere, organizzare e gestire un'orchestra giovanile ed ensemble strumentali e vocali giovanili, attraverso i quali promuovere la formazione, la diffusione e la condivisione della cultura musicale in tutte le sue forme, favorendo l'attività della musica d'insieme, volta alla crescita intellettuale e allo sviluppo della personalità individuale dei giovani musicisti;
 - Favorire la massima partecipazione dei cittadini, in particolare di bambini e ragazzi, alle attività culturali, musicali, teatrali e artistiche realizzate dall'Associazione stessa;
 - Valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di eventi culturali - e specificatamente musicali - in luoghi storicamente, artisticamente ed umanamente significativi;
 - Promuovere l'interazione tra la musica e gli altri linguaggi artistici (letteratura, danza, arti figurative, teatro, cinema);
 - Avanzare proposte agli Enti pubblici e alle Istituzioni Scolastiche per la programmazione culturale sul territorio;
 - Sviluppare rapporti e scambi con soggetti pubblici e privati con finalità affini, in Italia ed eventualmente all'estero, anche attraverso visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività :
 - Organizzare o partecipare ad eventi finalizzati alla conoscenza e alla pratica esecutiva della musica e dell'arte in genere, quali concorsi, convegni, corsi, rassegne, spettacoli, creando le condizioni per un clima che avvicini l'emozione e la tensione dei giovani musicisti alla fiducia e alla curiosità del pubblico;
 - Collaborare con artisti, musicisti e con altre associazioni musicali, teatrali e artistiche in genere, nell'allestimento di eventi nei quali la musica, affiancata ad altre forme d'arte, possa trasmettere messaggi di sensibilizzazione, in particolare verso le problematiche collegate al mondo dell'infanzia;
 - Organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - Cooperare e partecipare con altre associazioni, enti, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia private con finalità analoghe o in sintonia con quelle dell'associazione;
 - Presentare progetti, avviare trattative private, richiedere ed ottenere contributi e/o concludere accordi con gli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni), con il Governo Nazionale, la Comunità Europea, con Enti Morali pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali, Enti di sviluppo, Enti non commerciali, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Consorzi, Gruppi professionali, Centri di ricerca e Università locali, nazionali ed internazionali, Consulenti esterni.
4. Tutte le attività non conformi agli scopi e finalità sociali di cui al presente articolo sono espressamente vietate.

Art. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Coloro che partecipano alla vita associativa quali musicisti devono risultare associati.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale. In base alle disposizioni della Legge 675/96 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
4. Ci sono quattro categorie di soci:
 - fondatori - coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa;
 - ordinari - coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda e sono in regola con il pagamento della quota associativa;

- sostenitori - coloro che oltre alla quota associativa erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti - persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci maggiorenni, eccetto quelli benemeriti, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci minorenni che abbiano compiuto i sedici anni possono esercitare il diritto di voto solo per l'elezione del Consiglio Direttivo, ma non possono essere eletti nello stesso.
2. Ogni socio può rappresentare solo ed esclusivamente se stesso.
3. I soci devono versare la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. La quota associativa è intrasmissibile.
5. Possono partecipare all'elezione delle cariche dell'Associazione solo i soci iscritti da almeno TRE mesi.
6. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla sua gestione, con possibilità di ottenerne copia.
7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
8. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
9. I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
10. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 5 (Esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde:
 - Per mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dall'eventuale sollecito. I soci espulsi per morosità potranno comunque essere riammessi, su domanda presentata al Consiglio Direttivo, pagando una nuova quota;
 - Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. Il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti, consentendo facoltà di replica.

Art. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche, valide per la durata di tre anni e rieleggibili, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci;
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera, fax o posta elettronica) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare la quota associativa, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per Legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno);
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto esclusivamente da soci dell'Associazione in numero dispari, da cinque ad un massimo di sette compreso il Presidente.
2. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno e a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo nomina uno dei soci, anche se questo ricopre altra carica nell'Associazione, come Direttore Artistico, incaricato di determinare le linee artistiche dell'attività dell'Orchestra. Essendo responsabile del lavoro dell'Orchestra, ha facoltà di proporre i collaboratori musicali dell'Associazione e di vagliare la fattibilità artistico-musicale delle attività proposte, in base al livello di preparazione dell'Orchestra, alle esigenze dell'organico, alla compatibilità del calendario.
4. Il Direttore Artistico entra a far parte del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino al rinnovo dello stesso.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.
6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; fissa l'importo della quota sociale annuale e procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea.

7. In caso di decadenza di uno dei membri, compreso il Presidente, per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni. Nel caso ciò non avvenga entro il termine o a decadere siano oltre la metà dei membri, l'Assemblea dei soci deve nominare il nuovo Direttivo entro trenta giorni.

Art. 12 (Presidente)

1. Il Presidente:
 - Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
 - Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
 - Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione per l'adempimento dei suoi compiti sono costituite da:
 - contributi e quote associative;
 - donazioni e lasciti;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione non potrà contrarre debiti di alcun tipo, se non con esplicita approvazione della totalità dell'Assemblea dei soci.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e può essere consultato da ogni associato prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.